



MINISTERO DELL'INTERNO

Supplemento straordinario n. 1/5 bis

31 gennaio 2023

BOLLETTINO UFFICIALE

DEL

PERSONALE

SOMMARIO

Decreto dipartimentale n. 24 del 30 gennaio 2023. Bando di concorso interno, per titoli ed esami, a n. 62 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 52 da generico e n. 10 da radioriparatore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto n. 24 del 30 gennaio 2023

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni, il quale prevede, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, un concorso interno per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 30 aprile 2020, n. 58, “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 19 giugno 2019, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 8 febbraio 2006, recante l’individuazione dei titoli di studio per l’accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 recante “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il “Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la nota n. 49031 del 8 settembre 2022, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato i posti da mettere a concorso;

VISTA la nota n. 3211 del 18 gennaio 2023, con cui la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che i posti predetti sono da considerarsi n. 52 posti da generico e n. 10 posti da radioriparatore, essendo il numero indicato correlato alle progressioni interne a n. 48 e a n. 14 posti relative alle procedure di assunzione tramite concorso pubblico, di cui al D.P.C.M. del 29 dicembre 2020 e al D.P.C.M. del 1 dicembre 2022

D E C R E T A

Art. 1

Posti disponibili

E’ indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a n. 62 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui n. 52 da generico e n. 10 da radioriparatore, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno 15 anni di effettivo servizio o al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

Il presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvuf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

Requisiti

Per l'ammissione alla procedura concorsuale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) appartenenza al ruolo dei vigili del fuoco con almeno quindici anni di effettivo servizio o al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- b) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale o tecnico-scientifico, di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 19 giugno 2019 e del Ministro dell'Interno dell'8 febbraio 2006. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti;
- c) non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 3

Presentazione della domanda

Il candidato dovrà produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica attraverso il sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale), utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo <https://concorsionline.vigilfuoco.it>, seguendo le istruzioni ivi specificate.

La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>.

Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permetterà più l'invio del modulo elettronico. In caso di più invii della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio, verrà presa in considerazione quella inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente annullate.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.

In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli.

Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verrà data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it> nella sezione concorsi interni nella pagina dedicata al concorso in oggetto. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, quanto segue:

- a) cognome e nome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) domicilio, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica istituzionale @vigilfuoco.it al medesimo intestata;
- d) la sede di servizio;
- e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-professionale o tecnico-scientifico, di cui all'art. 2 del presente bando, indicando il tipo di titolo, la data del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
- f) di non aver riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, nel triennio precedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;
- g) il ruolo di appartenenza e l'eventuale possesso della specifica abilitazione di radioriparatore;
- h) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti come requisito di ammissione alla lettera e), abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

qualificazioni professionali di cui all'art. 7, indicando tipologia, data di rilascio/durata, Ente o Ufficio che li ha rilasciati;

- i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- j) lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Come per i requisiti di ammissione anche i titoli ammessi a valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande.

La completezza delle informazioni richieste è indispensabile per le verifiche a carico dell'Amministrazione.

Art. 4

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'Interno 30 aprile 2020, n. 58.

Essa è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

Prove di esame

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti.

La prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie, senza l'ausilio di strumenti informatici:

- a) elementi di costruzioni e dissesti statici, con particolare riferimento alla progettazione di opere provvisoria;
- b) elementi di meccanica e macchine;
- c) elementi di elettronica e telecomunicazioni;
- d) elementi di elettrotecnica;
- e) elementi di chimica.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

La prova orale verte, oltre che sulle materie previste per la prova scritta, sulle seguenti materie:

- a) elementi di fisica e chimica, con particolare riferimento alle sostanze pericolose;
- b) elementi di topografica;
- c) elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi;
- e) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;
- f) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

Nell'ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nell'articolo 3 del presente bando di concorso, la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6

Modalità e calendario delle prove

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame, comprensive di sede, giorno e orario, sono rese note con avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>. e consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfv.it>.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

Titoli e punteggi

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con il relativo punteggio attribuito, sono: titoli di studio e abilitazioni professionali, corsi di formazione e aggiornamento professionale, qualificazioni professionali, anzianità di effettivo servizio.

I titoli di studio ammessi a valutazione e i relativi punteggi sono:

a) lauree universitarie e lauree magistrali di seguito indicate:

- 1) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 1,80;
 - 2) laurea in scienze biologiche (L-13), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27), scienze geologiche (L-34): punti 1,20;
 - 3) lauree universitarie diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 0,90;
 - 4) laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea magistrale nell'ambito delle facoltà di ingegneria e architettura: punti 2,50;
 - 5) laurea magistrale in biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): punti 1,50;
 - 6) lauree magistrali diverse da quelle indicate ai punti precedenti: punti 1,25;
- b) master universitario di I livello: punti 0,20;
- c) master universitario di II livello: punti 0,30;
- d) diploma di specializzazione conseguito al termine di un corso di specializzazione istituito dalle Università: punti 0,50;
- e) abilitazione professionale, correlata alle lauree di cui alla lettera a), n. 1), n. 2), n. 4) e n. 5): punti 0,50. Tale punteggio non è cumulabile qualora il candidato sia in possesso di più abilitazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

I punteggi dei titoli di studio di cui al comma 2 del presente articolo sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del punteggio massimo complessivo pari a punti 3,00, ad eccezione di quelli relativi a lauree universitarie e lauree magistrali, di cui alla lettera a), afferenti al medesimo corso di laurea.

Sono ammessi a valutazione i corsi di formazione e aggiornamento professionale, frequentati con profitto, di durata non inferiore a 36 ore, autorizzati dall'amministrazione. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di trentasei ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 2,00. Nel caso in cui il numero delle ore complessive del corso non corrisponda a un multiplo esatto di trentasei, il punteggio da attribuire al corso è calcolato per difetto. Non sono valutabili il corso di formazione per allievi vigili del fuoco, i corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

Le qualificazioni professionali ammesse a valutazione e i relativi punteggi sono:

- a) NBCR terzo livello: 0,40;
- b) NBCR secondo livello: 0,20;
- c) istruttore o formatore, riconosciuto dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento, in una delle discipline previste dall'amministrazione: 0,50;
- d) NIAT e NIA: 0,30;
- e) TAS secondo livello: 0,30;
- f) USAR medium: 0,30;
- g) DOS: 0,20;
- h) operatore di sala operativa: 0,20;
- i) SAF 2A o avanzato: 0,30;
- j) TLC: 0,40;
- k) patente terrestre di quarta categoria e patente per APL: 0,20;
- l) abilitazione all'espletamento della valutazione dei progetti di prevenzione incendi per le seguenti attività di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
 - attività n. 3a) e 3b): 0,10 punti;
 - attività n. 4a) e 4b): 0,10 punti;
 - attività n. 49 e n. 74: 0,10 punti;
 - attività n. 54 e n. 75: 0,10 punti;
 - attività n. 77: 0,10 punti.

I punteggi dei titoli di cui al comma 5 sono cumulabili fino ad un massimo di punti 1,00, fermo restando che quello di cui alla lettera a) assorbe quello di cui alla lettera b).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,30 punti; ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto sono attribuiti 0,50 punti; i punti sono cumulabili fino a un massimo di punti 4,00. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni. Non è computabile l'anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco richiesta quale requisito per la partecipazione al concorso.

Sono valutabili esclusivamente i titoli e l'anzianità di effettivo servizio posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ed espressamente dichiarati in domanda.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dell'elaborato.

Art. 8

Approvazione della graduatoria finale

La graduatoria di merito è formata dalla commissione esaminatrice sommando, in conformità alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prova scritta e nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile <http://www.vigilfuoco.it>, ed è consultabile anche sul sito intranet <http://intranet.dipvfvf.it>.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati.

Dalla data di pubblicazione della predetta graduatoria finale nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

concorsuali e contenzioso – Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione e della valutazione dei titoli dei candidati.

L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Via Cavour 5 – 00184 Roma. L'interessato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 10

Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il responsabile del procedimento concorsuale è il Dirigente dell'Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.

Art. 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

IL CAPO DIPARTIMENTO

f.to Lega

AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SI INDICANO, DI SEGUITO, I POSSIBILI MEZZI DI TUTELA UTILIZZABILI QUALORA NE RICORRANO I MOTIVI:
RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO, oppure RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO.
Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio II - Affari Concorsuali e Contenzioso – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale.